

Pubblicato il 14/12/2016

N. 00565/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01385/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2016, proposto da:

Carmen Stellato, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Zicaro C.F. ZCRVLR80H18D086C, Giancarlo Scarpelli C.F. SCRGCR78S05D086X, con domicilio eletto presso Francesco Pullano in Catanzaro, via Purificato,18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Cesira Scinta, Rita Bezzon non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n 8794/16
emesso dal dirigente dell'A.T.P. di Cosenza avente ad oggetto la
graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale anno scolastico
2016 - 2017 della scuola primaria (prot. agid 20160010112 del 16/11/2016);*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata la richiesta di parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Ritenuto necessario che parte ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti cui sono stati assegnate le sedi contestate, le cui posizioni potrebbero risultare compromesse dall'annullamento dei provvedimenti impugnati autorizzando, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del MIUR, da richiedere nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, dell'ordinanza, e con termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta

pubblicazione, per il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti cui sono stati assegnate le sedi contestate, autorizzando, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del MIUR, da richiedere nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, dell'ordinanza, e con termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione, per il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio.

Rinvia alla camera di consiglio del 14 marzo 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Salvatore Schillaci

IL SEGRETARIO